

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 marzo 2002

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

- Regolamento n. 27/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica gli allegati I, III, V, VII e IX del regolamento n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi Pag. 3
- Pubblicato nel n. L 9 dell'11 gennaio 2002*

DIRETTIVE

- Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore Pag. 63
- Pubblicata nel n. L 16 del 18 gennaio 2002*
- Direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 vembre 2001, che modifica direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali .. Pag. 66
- Direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici Pag. 71
- Pubblicate nel n. L 6 del 10 gennaio 2002*
- Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana Pag. 73
- Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana Pag. 78

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana	Pag.	87
<i>Pubblicate nel n. L 10 del 12 gennaio 2002</i>		

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (<i>GU L 201 del 31.7.1999</i>)	Pag.	93
<i>Pubblicata nel n. L 23 del 25 gennaio 2002</i>		

Rettifica della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (<i>GU L 200 del 30.7.1999</i>)	Pag.	94
<i>Pubblicata nel n. L 6 del 10 gennaio 2002</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 27/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2001

che modifica gli allegati I, III, V, VII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha adottato l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002.
- (3) Il 27 luglio 2001, la Moldavia è diventata a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (4) Con la decisione del 17 dicembre 2001, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e dell'abbigliamento, autorizzandone l'applicazione provvisoria.
- (5) L'11 dicembre 2001, la Repubblica popolare cinese è diventata a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (6) Il 1° gennaio 2002, Taiwan diventerà a pieno titolo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

- (7) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Tali modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (9) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati dovrebbero essere sostituiti.
- (10) Per garantire che la Comunità adempia i suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 dicembre 2001, non sono più validi i limiti quantitativi stabiliti per il 2001 per le categorie 19, 76, ex 13, ex 24, ex 39, 123, 124, 125A, 126, 127A, 127B, 140 e 151B nei confronti della Cina.

Articolo 2

Per quanto attiene ai limiti quantitativi per il 2002, gli allegati I, III, V, VII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ⁽¹⁾

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Ciò si applica ai seguenti paesi: Argentina, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cambogia, Cina (Accordo AMF), Croazia, Egitto, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Nepal, Pakistan, Perù, Filippine, Federazione russa, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.
3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002				Tabella delle equivalenze	
					pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)				(3)	(4)
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto					
	5204 11 00	5205 27 00	5206 11 00	5206 33 00		
	5204 19 00	5205 28 00	5206 12 00	5206 34 00		
		5205 31 00	5206 13 00	5206 35 00		
	5205 11 00	5205 32 00	5206 14 00	5206 41 00		
	5205 12 00	5205 33 00	5206 15 10	5206 42 00		
	5205 13 00	5205 34 00	5206 15 90	5206 43 00		
	5205 14 00	5205 35 00	5206 21 00	5206 44 00		
	5205 15 10	5205 41 00	5206 22 00	5206 45 00		
	5205 15 90	5205 42 00	5206 23 00			
	5205 21 00	5205 43 00	5206 24 00	ex 5604 90 00		
	5205 22 00	5205 44 00	5206 25 10			
	5205 23 00	5205 46 00	5206 25 90			
	5205 24 00	5205 47 00	5206 31 00			
	5205 26 00	5205 48 00	5206 32 00			

⁽¹⁾ NB: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Cambogia, Cina (Accordo con AMF), Emirati Arabi Uniti, Federazione russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Moldavia, Mongolia, Nepal, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan e Vietnam (categorie da 1 a 161) e Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Taiwan (categorie da 1 a 123). Per Taiwan, le categorie da 115 a 123 sono comprese nel gruppo III B.

(1)	(2)				(3)	(4)
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate					
	5208 11 10	5208 52 10	5210 21 90	5211 51 00		
	5208 11 90	5208 52 90	5210 22 00	5211 52 00		
	5208 12 16	5208 53 00	5210 29 00	5211 59 00		
	5208 12 19	5208 59 00	5210 31 10			
	5208 12 96		5210 31 90	5212 11 10		
	5208 12 99	5209 11 00	5210 32 00	5212 11 90		
	5208 13 00	5209 12 00	5210 39 00	5212 12 10		
	5208 19 00	5209 19 00	5210 41 00	5212 12 90		
	5208 21 10	5209 21 00	5210 42 00	5212 13 10		
	5208 21 90	5209 22 00	5210 49 00	5212 13 90		
	5208 22 16	5209 29 00	5210 51 00	5212 14 10		
	5208 22 19	5209 31 00	5210 52 00	5212 14 90		
	5208 22 96	5209 32 00	5210 59 00	5212 15 10		
	5208 22 99	5209 39 00		5212 15 90		
	5208 23 00	5209 41 00	5211 11 00	5212 21 10		
	5208 29 00	5209 42 00	5211 12 00	5212 21 90		
	5208 31 00	5209 43 00	5211 19 00	5212 22 10		
	5208 32 16	5209 49 10	5211 21 00	5212 22 90		
	5208 32 19	5209 49 90	5211 22 00	5212 23 10		
	5208 32 96	5209 51 00	5211 29 00	5212 23 90		
	5208 32 99	5209 52 00	5211 31 00	5212 24 10		
	5208 33 00	5209 59 00	5211 32 00	5212 24 90		
	5208 39 00		5211 39 00	5212 25 10		
	5208 41 00	5210 11 10	5211 41 00	5212 25 90		
	5208 42 00	5210 11 90	5211 42 00			
	5208 43 00	5210 12 00	5211 43 00	ex 5811 00 00		
	5208 49 00	5210 19 00	5211 49 10			
	5208 51 00	5210 21 10	5211 49 90	ex 6308 00 00		
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti					
	5208 31 00	5209 32 00	5210 51 00	5212 14 10		
	5208 32 16	5209 39 00	5210 52 00	5212 14 90		
	5208 32 19	5209 41 00	5210 59 00	5212 15 10		
	5208 32 96	5209 42 00		5212 15 90		
	5208 32 99	5209 43 00	5211 31 00	5212 23 10		
	5208 33 00	5209 49 10	5211 32 00	5212 23 90		
	5208 39 00	5209 49 90	5211 39 00	5212 24 10		
	5208 41 00	5209 51 00	5211 41 00	5212 24 90		
	5208 42 00	5209 52 00	5211 42 00	5212 25 10		
	5208 43 00	5209 59 00	5211 43 00	5212 25 90		
	5208 49 00		5211 49 10			
	5208 51 00	5210 31 10	5211 49 90	ex 5811 00 00		
	5208 52 10	5210 31 90	5211 51 00			
	5208 52 90	5210 32 00	5211 52 00	ex 6308 00 00		
	5208 53 00	5210 39 00	5211 59 00			
	5208 59 00	5210 41 00				
		5210 42 00	5212 13 10			
	5209 31 00	5210 49 00	5212 13 90			

(1)	(2)				(3)	(4)
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia					
	5512 11 00	5513 32 00	5514 43 00	5515 22 99		
	5512 19 10	5513 33 00	5514 49 00	5515 29 10		
	5512 19 90	5513 39 00		5515 29 30		
	5512 21 00	5513 41 00	5515 11 10	5515 29 90		
	5512 29 10	5513 42 00	5515 11 30	5515 91 10		
	5512 29 90	5513 43 00	5515 11 90	5515 91 30		
	5512 91 00	5513 49 00	5515 12 10	5515 91 90		
	5512 99 10		5515 12 30	5515 92 11		
	5512 99 90	5514 11 00	5515 12 90	5515 92 19		
		5514 12 00	5515 13 11	5515 92 91		
	5513 11 20	5514 13 00	5515 13 19	5515 92 99		
	5513 11 90	5514 19 00	5515 13 91	5515 99 10		
	5513 12 00	5514 21 00	5515 13 99	5515 99 30		
	5513 13 00	5514 22 00	5515 19 10	5515 99 90		
	5513 19 00	5514 23 00	5515 19 30			
	5513 21 10	5514 29 00	5515 19 90	5803 90 30		
	5513 21 30	5514 31 00	5515 21 10			
	5513 21 90	5514 32 00	5515 21 30	ex 5905 00 70		
	5513 22 00	5514 33 00	5515 21 90			
	5513 23 00	5514 39 00	5515 22 11	ex 6308 00 00		
	5513 29 00	5514 41 00	5515 22 19			
	5513 31 00	5514 42 00	5515 22 91			
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti					
	5512 19 10	5513 39 00	5514 43 00	5515 29 90		
	5512 19 90	5513 41 00	5514 49 00	5515 91 30		
	5512 29 10	5513 42 00		5515 91 90		
	5512 29 90	5513 43 00	5515 11 30	5515 92 19		
	5512 99 10	5513 49 00	5515 11 90	5515 92 99		
	5512 99 90		5515 12 30	5515 99 30		
		5514 21 00	5515 12 90	5515 99 90		
	5513 21 10	5514 22 00	5515 13 19			
	5513 21 30	5514 23 00	5515 13 99	ex 5803 90 30		
	5513 21 90	5514 29 00	5515 19 30			
	5513 22 00	5514 31 00	5515 19 90	ex 5905 00 70		
	5513 23 00	5514 32 00	5515 21 30			
	5513 29 00	5514 33 00	5515 21 90	ex 6308 00 00		
	5513 31 00	5514 39 00	5515 22 19			
	5513 32 00	5514 41 00	5515 22 99			
	5513 33 00	5514 42 00	5515 29 30			

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia				6,48	154
	6105 10 00	6105 90 10	6109 90 10	6110 20 10		
	6105 20 10		6109 90 30	6110 30 10		
	6105 20 90	6109 10 00				
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia				4,53	221
	6101 10 90	6102 20 90	6110 11 90	6110 20 91		
	6101 20 90	6102 30 90	6110 12 10	6110 20 99		
	6101 30 90		6110 12 90	6110 30 91		
		6110 11 10	6110 19 10	6110 30 99		
	6102 10 90	6110 11 30	6110 19 90			

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10 6203 43 19 6204 62 31 6211 32 42 6203 41 90 6203 43 90 6204 62 33 6211 33 42 6203 42 31 6203 49 19 6204 62 39 6211 42 42 6203 42 33 6203 49 50 6204 63 18 6211 43 42 6203 42 35 6204 69 18 6203 42 90 6204 61 10	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 40 00 6106 20 00 6206 30 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00 6302 29 90 6302 31 90 6302 39 90 6302 22 90 6302 31 10 6302 32 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11 5509 22 90 5509 42 90 5509 62 00 5508 10 19 5509 31 10 5509 51 00 5509 69 00 5509 31 90 5509 52 10 5509 91 10 5509 11 00 5509 32 10 5509 52 90 5509 91 90 5509 12 00 5509 32 90 5509 53 00 5509 92 00 5509 21 10 5509 41 10 5509 59 00 5509 99 00 5509 21 90 5509 41 90 5509 61 10 5509 22 10 5509 42 10 5509 61 90		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19 5509 31 90 5509 61 10 5509 69 00 5509 32 10 5509 61 90 5509 31 10 5509 32 90 5509 62 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10 5510 11 00 5510 20 00 5510 90 00 5510 12 00 5510 30 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00 5801 24 00 5801 32 00 5801 36 00 5801 21 00 5801 25 00 5801 33 00 5801 22 00 5801 26 00 5801 34 00 5802 20 00 5801 23 00 5801 31 00 5801 35 00 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10 6302 53 90 6302 91 10 6302 93 90 6302 51 90 ex 6302 59 00 6302 91 90 ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00 6115 20 90 6115 93 10 6115 99 00 6115 19 00 6115 91 00 6115 93 30 6115 20 11 6115 92 00 6115 93 99	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00 6108 21 00 ex 6212 10 10 6107 12 00 6108 22 00 6107 19 00 6108 29 00	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00 ex 6201 12 90 ex 6201 13 90 6210 20 00 ex 6201 12 10 ex 6201 13 10	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00 ex 6202 13 10 6204 31 00 6204 39 19 ex 6202 12 10 ex 6202 13 90 6204 32 90 ex 6202 12 90 6204 33 90 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00 6203 19 30 6203 23 80 6211 32 31 6203 12 00 6203 21 00 6203 29 18 6211 33 31 6203 19 10 6203 22 80	0,80	1 250

(1)	(2)	(3)	(4)
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00 6207 22 00 6207 91 90 6207 19 00 6207 29 00 6207 92 00 6207 21 00 6207 91 10 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00 6208 22 00 6208 91 90 ex 6212 10 10 6208 19 10 6208 29 00 6208 92 00 6208 19 90 6208 91 11 6208 99 00 6208 21 00 6208 91 19		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10 6201 92 00 ex 6202 13 10 6211 32 41 ex 6201 12 90 6201 93 00 ex 6202 13 90 6211 33 41 ex 6201 13 10 6202 91 00 6211 42 41 ex 6201 13 90 ex 6202 12 10 6202 92 00 6211 43 41 6201 91 00 ex 6202 12 90 6202 93 00	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00 6107 29 00 6107 91 90 ex 6107 99 00 6107 22 00 6107 91 10 6107 92 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10 6108 32 19 6108 91 10 6108 99 10 6108 31 90 6108 32 90 6108 91 90 6108 32 11 6108 39 00 6108 92 00	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00 6104 43 00 6204 41 00 6204 43 00 6104 42 00 6104 44 00 6204 42 00 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00 6104 53 00 6204 51 00 6204 53 00 6104 52 00 6104 59 00 6204 52 00 6204 59 10	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10 6103 43 90 6104 61 90 6104 69 10 6103 41 90 6103 49 10 6104 62 10 6104 69 91 6103 42 10 6103 49 91 6104 62 90 6103 42 90 6104 63 10 6103 43 10 6104 61 10 6104 63 90	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00 6204 19 10 6204 23 80 6211 42 31 6204 12 00 6204 21 00 6204 29 18 6211 43 31 6204 13 00 6204 22 80	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90 ex 6111 90 00 ex 6209 20 00 6111 20 90 ex 6209 30 00 6111 30 90 ex 6209 10 00 ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10 6203 33 10 6203 43 11 6211 32 10 6203 23 10 6203 39 11 6203 43 31 6211 33 10 6203 29 11 6203 42 11 6203 49 11 6203 32 10 6203 42 51 6203 49 31 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10 6204 33 10 6204 63 11 6211 42 10 6204 23 10 6204 39 11 6204 63 31 6211 43 10 6204 29 11 6204 62 11 6204 69 11 6204 32 10 6204 62 51 6204 69 31		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30 6204 61 90 6204 69 50 6211 32 90 6203 42 59 6204 62 59 6211 33 90 6203 43 39 6204 62 90 6210 40 00 6211 41 00 6203 49 39 6204 63 39 6210 50 00 6211 42 90 6204 61 80 6204 63 90 6211 43 90 6204 61 80 6204 69 39 6211 31 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10 6103 31 00 6104 33 00 6114 10 00 6101 20 10 6103 32 00 ex 6104 39 00 6114 20 00 6101 30 10 6103 33 00 6114 30 00 ex 6103 39 00 6112 20 00 6102 10 10 6102 20 10 6104 31 00 6113 00 90 6102 30 10 6104 32 00		

GRUPPO III A

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00 5407 53 00 5407 72 00 5407 93 00 5407 20 90 5407 54 00 5407 73 00 5407 94 00 5407 30 00 5407 61 10 5407 74 00 5407 41 00 5407 61 30 5407 81 00 ex 5811 00 00 5407 42 00 5407 61 50 5407 82 00 5407 43 00 5407 61 90 5407 83 00 ex 5905 00 70 5407 44 00 5407 69 10 5407 84 00 5407 51 00 5407 69 90 5407 91 00 5407 52 00 5407 71 00 5407 92 00 35 a) Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00 5407 53 00 5407 73 00 5407 94 00 ex 5407 20 90 5407 54 00 5407 74 00 ex 5407 30 00 5407 61 30 5407 82 00 ex 5811 00 00 5407 42 00 5407 61 50 5407 83 00 5407 43 00 5407 61 90 5407 84 00 ex 5905 00 70 5407 44 00 5407 69 90 5407 92 00 5407 52 00 5407 72 00 5407 93 00		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00 5408 23 10 5408 32 00 ex 5811 00 00 5408 21 00 5408 23 90 5408 33 00 5408 22 10 5408 24 00 5408 34 00 ex 5905 00 70 5408 22 90 5408 31 00 36 a) Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00 5408 23 10 5408 32 00 ex 5811 00 00 5408 22 10 5408 23 90 5408 33 00 5408 22 90 5408 24 00 5408 34 00 ex 5905 00 70		

(1)	(2)	(3)	(4)
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00 5516 23 90 5516 42 00 5803 90 50 5516 12 00 5516 24 00 5516 43 00 5516 13 00 5516 31 00 5516 44 00 ex 5905 00 70 5516 14 00 5516 32 00 5516 91 00 5516 21 00 5516 33 00 5516 92 00 5516 22 00 5516 34 00 5516 93 00 5516 23 10 5516 41 00 5516 94 00		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00 5516 23 90 5516 42 00 5516 94 00 5516 13 00 5516 24 00 5516 43 00 5516 14 00 5516 32 00 5516 44 00 ex 5803 90 50 5516 22 00 5516 33 00 5516 92 00 5516 23 10 5516 34 00 5516 93 00 ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10 6005 33 10 6006 31 10 6006 33 10 6005 32 10 6005 34 10 6006 32 10 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00 6304 19 10 ex 6304 93 00 ex 6303 92 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00 ex 6303 99 90 6304 92 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11 5402 32 00 5402 51 00 5402 69 90 5401 10 19 5402 33 00 5402 52 00 5402 39 10 5402 59 10 ex 5604 20 00 5402 10 10 5402 39 90 5402 59 90 5402 10 90 5402 49 10 5402 61 00 ex 5604 90 00 5402 20 00 5402 49 91 5402 62 00 5402 31 00 5402 49 99 5402 69 10		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto. 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00 ex 5403 32 00 5403 41 00 ex 5604 20 00 5403 20 10 5403 33 90 5403 42 00 5403 20 90 5403 39 00 5403 49 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00 5401 10 90 5406 20 00 5511 30 00 5401 20 90 5207 10 00 5508 20 90 5207 90 00 5406 10 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00 5105 29 00 5105 39 10 5105 21 00 5105 31 00 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10 5106 20 10 5106 20 99 5108 10 10 5106 10 90 5106 20 91 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10 5107 20 30 5107 20 91 5108 20 10 5107 10 90 5107 20 51 5107 20 99 5108 20 90 5107 20 10 5107 20 59		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11 5111 19 99 5112 11 10 5112 30 90 5111 11 19 5111 20 00 5112 11 90 5112 90 10 5111 11 91 5111 30 10 5112 19 11 5112 90 91 5111 11 99 5111 30 30 5112 19 19 5112 90 93 5111 19 11 5111 30 90 5112 19 91 5112 90 99 5111 19 19 5111 90 10 5112 19 99 5111 19 31 5111 90 91 5112 20 00 5111 19 39 5111 90 93 5112 30 10 5111 19 91 5111 90 99 5112 30 30		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00 5506 30 00 5506 90 90 5506 20 00 5506 90 10		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10 5701 10 93 5701 90 10 5701 10 91 5701 10 99 5701 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00 ex 5702 59 00 5703 20 99 5704 10 00 5702 31 00 5702 91 00 5703 30 11 5704 90 00 5702 32 00 5702 92 00 5703 30 19 5702 39 10 ex 5702 99 00 5703 30 51 5705 00 10 5702 41 00 5703 30 59 5705 00 30 5702 42 00 5703 10 00 5703 30 91 ex 5705 00 90 5702 49 10 5703 20 11 5703 30 99 5702 51 00 5703 20 19 5703 90 00 5702 52 00 5703 20 91		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 31 00 5806 32 90 5806 40 00 5806 20 00 5806 32 10 5806 39 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11 5804 10 90 5804 21 90 5804 29 90 5804 10 19 5804 21 10 5804 29 10 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10 5810 91 10 5810 92 10 5810 99 10 5810 10 90 5810 91 90 5810 92 90 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00 6002 90 00 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 33 50 6005 32 50 6005 34 50		

(1)	(2)	(3)	(4)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10 6001 92 50 6005 10 00 6006 10 00 6001 92 90 6005 21 00 6006 21 00 ex 6001 10 00 6001 99 10 6005 22 00 6006 22 00 6001 21 00 6005 23 00 6006 23 00 6001 22 00 ex 6002 40 00 6005 24 00 6006 24 00 6001 29 10 6005 31 90 6006 31 90 6001 91 10 6003 10 00 6005 32 90 6006 32 90 6001 91 30 6003 20 00 6005 33 90 6006 33 90 6001 91 50 6003 30 90 6005 34 90 6006 34 90 6001 91 90 6003 40 00 6005 41 00 6006 41 00 6001 92 10 6005 42 00 6006 42 00 6001 92 30 ex 6004 10 00 6005 43 00 6006 43 00 6005 44 00 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00 6301 20 99 ex 6301 40 90 6301 20 91 6301 30 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia 6111 10 10 ex 6111 90 00 6116 10 80 6116 93 00 6111 20 10 6116 91 00 6116 99 00 6111 30 10 6116 10 20 6116 92 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bé-bés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90 6301 20 10 6303 11 00 ex 6305 32 90 6301 30 10 6303 12 00 6305 33 10 6113 00 10 6301 40 10 6303 19 00 ex 6305 39 00 6301 90 10 ex 6305 90 00 6117 10 00 6304 11 00 6117 20 00 6302 10 10 6304 91 00 6307 10 10 6117 80 10 6302 10 90 6307 90 10 6117 80 90 6302 40 00 ex 6305 20 00 6117 90 00 ex 6302 60 00 6305 32 11		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10 6112 39 90 6112 49 10 6211 11 00 6112 31 90 6112 41 10 6112 49 90 6211 12 00 6112 39 10 6112 41 90	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00 6104 13 00 6104 21 00 6104 23 00 6104 12 00 ex 6104 19 00 6104 22 00 ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00 6103 19 00 6103 22 00 6103 29 00 6103 12 00 6103 21 00 6103 23 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6216 00 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00 ex 6209 30 00 6217 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 90 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00 5607 49 19 5607 50 11 5607 50 30 5607 49 11 5607 49 90 5607 50 19 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10 5601 21 90 5601 22 99 5601 10 90 5601 22 10 5601 29 00 5601 21 10 5601 22 91 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19 5602 21 00 ex 5807 90 10 6210 10 10 5602 10 31 5602 29 90 5602 10 39 5602 90 00 ex 5905 00 70 6307 90 91 5602 10 90		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10 5603 92 90 6210 10 99 6303 99 10 5603 11 90 5603 93 10 5603 12 10 5603 93 90 ex 6301 40 90 ex 6304 19 90 5603 12 90 5603 94 10 ex 6301 90 90 ex 6304 93 00 5603 13 10 5603 94 90 ex 6304 99 00 5603 13 90 6302 22 10 5603 14 10 ex 5807 90 10 6302 32 10 ex 6305 32 90 5603 14 90 6302 53 10 ex 6305 39 00 5603 91 10 ex 5905 00 70 6302 93 10 5603 91 90 6307 10 30 5603 92 10 6210 10 91 6303 92 10 ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11 5608 11 99 5608 19 30 5608 11 19 5608 19 11 5608 19 90 5608 11 91 5608 19 19 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10 5907 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10 5903 20 10 5903 90 10 5903 90 99 5903 10 90 5903 20 90 5903 90 91		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00 6306 19 00 6306 39 00 6306 12 00 6306 31 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00 ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10 5908 00 00 5911 10 00 5911 32 90 5902 10 90 ex 5911 20 00 5911 40 00 5902 20 10 5909 00 10 5911 31 11 5911 90 10 5902 20 90 5909 00 90 5911 31 19 5911 90 90 5902 90 10 5911 31 90 5902 90 90 5910 00 00 5911 32 10		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 50 5306 20 10 5308 90 12 5306 10 30 5306 10 90 5306 20 90 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 21 10 5311 00 10 5905 00 30 5309 11 90 5309 21 90 5309 19 00 5309 29 00 5803 90 90		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 30 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00 6302 39 10 6302 52 00 6302 92 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5503 10 11 5503 40 00 5505 10 30 5501 20 00 5503 10 19 5503 90 10 5505 10 50 5501 30 00 5503 10 90 5503 90 90 5505 10 70 5501 90 10 5503 20 00 5505 10 90 5501 90 90 5503 30 00 5505 10 10		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10 5404 90 11 5404 90 90 ex 5604 20 00 5404 10 90 5404 90 19 ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 80 5504 10 00 5505 20 00 5502 00 40 5504 90 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 5007 20 41 5007 90 10 ex 5905 00 90 5007 20 11 5007 20 51 5007 90 30 5007 20 19 5007 20 59 5007 90 50 ex 5911 20 00 5007 20 21 5007 20 61 5007 90 90 5007 20 31 5007 20 69 5007 20 39 5007 20 71 5803 90 10		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 6003 90 00 6005 90 00 6006 90 00 6001 29 90 6001 99 90		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90 ex 5702 59 00 ex 5705 00 90 ex 5702 49 90 ex 5702 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 21 00 5101 30 00 5101 19 00 5101 29 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00 5102 19 30 5102 19 90 5102 19 10 5102 19 40 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 20 10 5103 20 99 5103 10 90 5103 20 91 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 29 00 5301 30 90 5301 21 00 5301 30 10 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o "<i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00 5305 29 00		

— 24 —

ALLEGATO I A

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
163 ⁽¹⁾	Garze e prodotti di garza presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto 3005 90 31		

⁽¹⁾ Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti i filati delle categorie 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A e 127 B.
2. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

GRUPPO I

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90 ex 6302 39 90		
ex 32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e tessuti "tufted" ex 5802 20 00 ex 5802 30 00		
ex 39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e diversa da quella della categoria 118 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00		

GRUPPO II

ex 12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) ex 6115 19 00 ex 6115 20 90 ex 6115 99 00	24,3	41
ex 13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10	17	59

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo ex 6210 20 00	0,72	1 389
ex 15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00	0,84	1 190
ex 18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 90 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10		
ex 19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00	59	17
ex 24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo ex 6107 29 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 39 00	3,9	257
ex 27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza ex 6104 59 00	2,6	385
ex 28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia ex 6103 49 10 ex 6104 69 10	1,61	620
ex 31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10 ex 6212 10 90	18,2	55
ex 68	Indumenti per bambini piccoli (bébés) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria ex 88 ex 6209 90 00		
ex 73	Tute sportive a maglia ex 6112 19 00	1,67	600
ex 78	Indumenti in tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 ed ex 15 ex 6210 40 00 ex 6210 50 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 83	Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907 e le tute e gli insiemi da sci, a maglia ex 6112 20 00 ex 6113 00 90		

GRUPPO III A

ex 38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 99 90		
ex 40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00		
ex 58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati ex 5701 90 10 ex 5701 90 90		
ex 59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B ex 5702 10 00 ex 5703 90 00 ex 5704 90 00 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5704 10 00 ex 5705 00 90		
ex 60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati ex 5805 00 00		
ex 61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00		
ex 62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91 ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 11 ex 5804 10 90 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00 ex 5804 10 19 ex 5804 29 10 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10 ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti orna- mentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pom- pons) e simili ex 5808 10 00 ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00 ex 6002 90 00 ex 6004 90 00		
ex 65	Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00		
ex 66	Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

ex 10	Guanti a maglia ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00	17 paia	59
ex 67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bé-bés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90 ex 6117 80 90 ex 6303 19 00 ex 6117 90 00 ex 6113 00 10 ex 6304 11 00 ex 6301 90 10 ex 6304 91 00 ex 6117 10 00 ex 6117 20 00 ex 6302 10 90 ex 6307 10 10 ex 6117 80 10 ex 6302 40 00 ex 6307 90 10		
ex 69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 19 00	7,8	128
ex 72	Costumi, mutandine e slip da bagno ex 6112 39 10 ex 6112 49 10 ex 6211 11 00 ex 6112 39 90 ex 6112 49 90 ex 6211 12 00	9,7	103
ex 75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo ex 6103 19 00 ex 6103 29 00	0,80	1 250
ex 85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatta, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159 ex 6215 90 00	17,9	56
ex 86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00	8,8	114
ex 87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 00 ex 6216 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 00 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00		
ex 91	Tende ex 6306 29 00		
ex 94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00		
ex 95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19 ex 5602 29 90 ex 5807 90 10 ex 6307 90 91 ex 5602 10 39 ex 5602 90 00 ex 5602 10 90 ex 6210 10 10		
ex 97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00		
ex 98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 ex 5609 00 00 ex 5905 00 10		
ex 99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria ex 5901 10 00 ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00 ex 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria ex 100 ex 5907 00 10 ex 5907 00 90		
ex 100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10 ex 5903 20 10 ex 5903 90 10 ex 5903 90 99 ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 91		
ex 109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00 ex 6306 39 00		
ex 110	Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 49 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende ex 6306 99 00		
ex 112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 ed ex 114 ex 6307 20 00 ex 6307 90 99		
ex 113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90		
ex 114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136 ex 5908 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 32 10 ex 5911 90 10 ex 5909 00 90 ex 5911 31 19 ex 5911 32 90 ex 5911 90 90 ex 5910 00 00 ex 5911 31 90 ex 5911 40 00		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10 5306 10 50 5306 20 10 5308 90 12 5306 10 30 5306 10 90 5306 20 90 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10 5309 21 10 5311 00 10 5905 00 30 5309 11 90 5309 21 90 5309 19 00 5309 29 00 5803 90 90		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10 6302 39 30 ex 6302 59 00 ex 6302 99 00 6302 39 10 6302 52 00 6302 92 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10 ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00 5503 10 11 5503 40 00 5505 10 30 5501 20 00 5503 10 19 5503 90 10 5505 10 50 5501 30 00 5503 10 90 5503 90 90 5505 10 70 5501 90 10 5503 20 00 5505 10 90 5501 90 90 5503 30 00 5505 10 10		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto 5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10 5404 90 11 5404 90 90 ex 5604 20 00 5404 10 90 5404 90 19 ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10 5502 00 80 5504 10 00 5505 20 00 5502 00 40 5504 90 00		
127 A	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00 ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136 A	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, purgati o imbianchiti 5007 20 19 ex 5007 20 41 5007 20 69 5007 90 50 ex 5007 20 31 5007 20 59 5007 20 71 5007 90 90 ex 5007 20 39 5007 20 61 5007 90 30		
136 B	Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A ex 5007 10 00 ex 5007 20 39 ex 5803 90 10 ex 5911 20 00 5007 20 11 5007 20 41 5007 20 21 5007 20 51 ex 5905 00 90 ex 5007 20 31 5007 90 10		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie 5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00 6001 99 90 6003 90 00 6006 90 00 6001 29 90 6005 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90 ex 5702 59 00 ex 5705 00 90 ex 5702 49 90 ex 5702 99 00		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "flocati" ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00 5101 21 00 5101 30 00 5101 19 00 5101 29 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00 5102 19 30 5102 19 90 5102 19 10 5102 19 40 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 20 10 5103 20 99 5103 10 90 5103 20 91 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 5301 29 00 5301 30 90 5301 21 00 5301 30 10 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 99 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o "<i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00 5305 11 00 5305 90 00 5304 90 00 5305 19 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30 ex 6110 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
157	Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 6101 90 10 ex 6104 19 00 6106 90 50 6110 90 10 6101 90 90 ex 6104 29 00 6106 90 90 ex 6110 90 90 ex 6104 39 00 6102 90 10 6104 49 00 ex 6107 99 00 ex 6111 90 00 6102 90 90 6104 69 99 ex 6103 39 00 6105 90 90 6108 99 90 6114 90 00 6103 49 99 6109 90 90		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00 6203 29 90 6204 49 90 6206 90 10 6201 99 00 6203 39 90 6204 59 90 6206 90 90 6203 49 90 6204 69 90 6202 19 00 ex 6211 20 00 6202 99 00 6204 19 90 6205 90 10 6211 39 00 6204 29 90 6205 90 90 6211 49 00». 6203 19 90 6204 39 90		

2) L'allegato III è modificato come segue:

a) All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

— due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

— Argentina	= AR
— Armenia	= AM
— Azerbaigian	= AZ
— Bangladesh	= BD
— Bielorussia	= BY
— Bosnia-Erzegovina	= BA
— Brasile	= BR
— Cambogia	= KH
— Cina	= CN
— Croazia	= HR
— Egitto	= EG

— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	= 96 ⁽¹⁾
— Georgia	= GE
— Hong Kong	= HK
— India	= IN
— Indonesia	= ID
— Kazakistan	= KZ
— Kirghizistan	= KG
— Laos	= LA
— Macao	= MO
— Malaysia	= MY
— Moldavia	= MD
— Mongolia	= MN
— Nepal	= NP
— Pakistan	= PK
— Perù	= PE
— Filippine	= PH
— Federazione russa	= RU
— Singapore	= SG
— Corea del Sud	= KR
— Sri Lanka	= LK
— Taiwan	= TW
— Tagikistan	= TJ
— Thailandia	= TH
— Turkmenistan	= TM
— Ucraina	= UA
— Emirati Arabi Uniti	= AE
— Uzbekistan	= UZ
— Vietnam	= VN
— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:	
— AT = Austria	
— BL = Benelux	
— DE = Germania	
— DK = Danimarca	
— EL = Grecia	
— ES = Spagna	
— FI = Finlandia	
— FR = Francia	

⁽¹⁾ Due cifre nel caso della FYROM.

- GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
 - SE = Svezia
 - un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A dell'allegato III, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'appendice C dell'allegato V, tale numero è 8 per il 2002.
 - un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;
 - un numero a cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.».
- b) La tabella A è sostituita dalla seguente:

«TABELLA A

Paesi e categorie soggetti al sistema della vigilanza a duplice controllo

(La descrizione completa delle categorie figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Bangladesh	IB	4 (*)	1 000 pezzi
		6 (*)	1 000 pezzi
		8 (*)	1 000 pezzi
Bosnia-Erzegovina	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
	IIIB	67	tonnellate
Cambogia	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	15	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		73	1 000 pezzi

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Croazia	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
	IIIB	67	tonnellate
Egitto	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
	IB	4 (*)	1 000 pezzi
	IIA	20 (*)	tonnellate
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
Kazakistan	IA	2	tonnellate
		2	tonnellate
Kirghizistan	IA	3	tonnellate
		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
	IB	6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Laos	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	21	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
		78	tonnellate
Moldavia	IA	2	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	20	tonnellate
		39	tonnellate
	IIB	15	1 000 pezzi
Mongolia	IB	5	1 000 pezzi
		5A	1 000 pezzi
Nepal	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Federazione russa	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2A	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
		20	tonnellate
		22	tonnellate
		39	tonnellate
	IIB	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		83	tonnellate
	IIIA	33	tonnellate
		37	tonnellate
		50	tonnellate
	IIIB	74	1 000 pezzi
		90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
Sri Lanka	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Tagikistan	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
	IB	6	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Turkmenistan	IA	1	tonnellate
Ucraina	IA	2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
		21	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		26/27	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		83	tonnellate
	IIIA	50	tonnellate
	IV	117	tonnellate
Emirati arabi uniti	IA	2	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIA	9	tonnellate
		20	tonnellate
	IIB	26	1 000 pezzi
	V	157	tonnellate

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Uzbekistan	IA	1	tonnellate
		3	tonnellate
	IB	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	IIB	26	1 000 pezzi
Vietnam	IA	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	IIA	22	tonnellate
		23	tonnellate
		32	tonnellate
	IIB	16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		19	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		27	1 000 pezzi
	IIIA	33	tonnellate
		36	tonnellate
		37	tonnellate
	IIIB	90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
	V	136	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		160	tonnellate

(*) Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano a queste categorie».

3) L'allegato V è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Applicabili nel 2002

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
Argentina	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	5 580
	2	tonnellate	7 969
	2a	tonnellate	7 097
Bielorussia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	1 381
	2	tonnellate	3 514
	3	tonnellate	204
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	983
	5	1 000 pezzi	874
	6	1 000 pezzi	766
	7	1 000 pezzi	762
	8	1 000 pezzi	873
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	317
	20	tonnellate	285
	22	tonnellate	349
	23	tonnellate	219
	39	tonnellate	198
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 090
	13	1 000 pezzi	2 388
	15	1 000 pezzi	876
	16	1 000 pezzi	157
	21	1 000 pezzi	766
	24	1 000 pezzi	663
	26/27	1 000 pezzi	928
	29	1 000 pezzi	324
	73	1 000 pezzi	272
	83	tonnellate	160

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IIIA		
	33	tonnellate	334
	36	tonnellate	1 056
	37	tonnellate	400
	50	tonnellate	127
	GRUPPO IIIB		
	67	tonnellate	292
	74	1 000 pezzi	315
	90	tonnellate	171
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	76
	117	tonnellate	882
	118	tonnellate	386
Brasile	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	44 541
	2	tonnellate	25 309
	2a	tonnellate	5 863
	3	tonnellate	3 651
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	51 791
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	5 387
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	11 233
	20	tonnellate	6 763
	22	tonnellate	24 452
	39	tonnellate	6 611
Cina ⁽²⁾ ⁽³⁾	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	4 250
	2 ^(*)	tonnellate ⁽¹⁾	29 029
	di cui 2a	tonnellate	3 750
	3	tonnellate	5 929
	di cui 3a	tonnellate	758
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	80 946
	5 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	25 657
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	27 346
	7 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	12 932
	8 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	18 172

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	5 977
	20/39	tonnellate	9 445
	22	tonnellate	17 213
	23	tonnellate	11 317
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	31 073
	13	1 000 pezzi	501 972
	14	1 000 pezzi	13 288
	15	1 000 pezzi ⁽¹⁾	16 527
	16	1 000 pezzi	15 969
	17	1 000 pezzi	11 532
	26	1 000 pezzi	5 380
	28	1 000 pezzi	74 832
	29	1 000 pezzi	12 678
	31	1 000 pezzi	77 273
	78	tonnellate	30 349
	83	tonnellate	8 914
	GRUPPO III B		
	97	tonnellate	2 287
	GRUPPO V		
	163	tonnellate	5 648
Hong Kong	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	14 023
	2a	tonnellate	12 035
	3	tonnellate	11 542
	3a	tonnellate	7 747
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	48 687
	5	1 000 pezzi	37 658
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	65 839
	6a	1 000 pezzi	55 269
	7	1 000 pezzi	39 533
	8	1 000 pezzi	56 669
	GRUPPO IIA		
	39	tonnellate	1 939

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	18 369
	13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	110 928
	16	1 000 serie	3 035
	26	1 000 pezzi	11 699
	29	1 000 serie	3 835
	31	1 000 pezzi	31 172
	78	tonnellate	13 255
	83	tonnellate	664
India	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	43 723
	2	tonnellate	61 873
	2a	tonnellate	23 733
	3	tonnellate	33 347
	3a	tonnellate	6 688
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	81 019
	5	1 000 pezzi	44 334
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	11 225
	7	1 000 pezzi	71 078
	8	1 000 pezzi	52 036
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	12 754
	20	tonnellate	23 688
	23	tonnellate	24 974
	39	tonnellate	7 306
	GRUPPO IIB		
	15	1 000 pezzi	8 283
	26	1 000 pezzi	20 986
	29	1 000 pezzi	12 245
Indonesia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	19 914
	2	tonnellate	29 391
	2a	tonnellate	10 928
	3	tonnellate	25 579
	3a	tonnellate	13 601

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	51 144
	5	1 000 pezzi	47 324
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	17 165
	7	1 000 pezzi	12 642
	8	1 000 pezzi	19 891
	GRUPPO IIA		
	23	tonnellate	25 611
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	25 811
Macao	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	14 468
	5	1 000 pezzi	13 514
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	14 574
	7	1 000 pezzi	5 679
	8	1 000 pezzi	7 954
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	219
	39	tonnellate	276
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	8 769
	15	1 000 pezzi	582
	16	1 000 pezzi	480
	26	1 000 pezzi	1 247
	31	1 000 pezzi	9 676
	78	tonnellate	1 965
	83	tonnellate	463
Malaysia	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	7 912
	2a	tonnellate	3 015
	3 ⁽¹⁾	tonnellate	16 300
	3a ⁽¹⁾	tonnellate	6 554
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	18 209
	5	1 000 pezzi	8 453
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	10 710
	7	1 000 pezzi	39 326
	8	1 000 pezzi	9 419

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
Pakistan	GRUPPO IIA		
	22	tonnellate	14 970
	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	23 257
	2	tonnellate	45 218
	2a	tonnellate	14 953
	3	tonnellate	72 031
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	41 766
	5	1 000 pezzi	11 978
	6	1 000 pezzi	44 999
	7	1 000 pezzi	29 348
	8	1 000 pezzi	7 486
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	12 124
	20	tonnellate	46 804
	39	tonnellate	16 810
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	28 722
	28	1 000 pezzi	103 803
Perù	GRUPPO IA		
	1 ⁽¹⁾	tonnellate	20 174
	2	tonnellate	14 185
Filippine	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	27 940
	5	1 000 pezzi	13 933
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	12 636
	7	1 000 pezzi	7 098
	8	1 000 pezzi	8 183
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	34 482
	15	1 000 pezzi	4 227
	26	1 000 pezzi	5 642
	31	1 000 pezzi	21 373
Singapore	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	5 293
	2a	tonnellate	2 555
	3	tonnellate	1 670

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	30 414
	5	1 000 pezzi	17 277
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	18 285
	7	1 000 pezzi	14 897
	8	1 000 pezzi	9 288
Corea del Sud	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	907
	2	tonnellate	6 142
	2a	tonnellate	1 046
	3	tonnellate	5 031
	3a	tonnellate	876
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	16 204
	5	1 000 pezzi	35 697
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	6 388
	7	1 000 pezzi	10 292
	8	1 000 pezzi	33 966
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	1 573
	22	tonnellate	20 139
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	210 928
	13	1 000 pezzi	16 740
	14	1 000 pezzi	8 182
	15	1 000 pezzi	11 418
	16	1 000 pezzi	1 194
	17	1 000 pezzi	3 336
	26	1 000 pezzi	3 120
	28	1 000 pezzi	1 198
	29 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	761
	31	1 000 pezzi	7 599
	78	tonnellate	8 252
	83	tonnellate	440
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	9 637
	50	tonnellate	1 175

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	2 252
	97a ⁽¹⁾	tonnellate	721
Sri Lanka ⁽⁴⁾	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
Taiwan	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	5 869
	2a	tonnellate	500
	3	tonnellate	8 378
	3a	tonnellate	850
	GRUPPO IB		
	4 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	11 603
	5	1 000 pezzi	21 674
	6 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	5 891
	7	1 000 pezzi	3 536
	8	1 000 pezzi	9 450
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	305
	22	tonnellate	9 528
	23	tonnellate	6 053
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	40 809
	13	1 000 pezzi	3 159
	14	1 000 pezzi	4 636
	15	1 000 pezzi	2 919
	16	1 000 pezzi	485
	17	1 000 pezzi	962
	26	1 000 pezzi	3 343
	28 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	2 282
	78	tonnellate	5 376
	83	tonnellate	1 201
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	8 908
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	1 558
	97a ⁽¹⁾	tonnellate	709

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
Thailandia	GRUPPO IA		
	1	tonnellate	22 562
	2	tonnellate	16 611
	2a	tonnellate	4 335
	3 ⁽¹⁾	tonnellate	30 046
	3a ⁽¹⁾	tonnellate	8 141
	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	45 795
	5	1 000 pezzi	32 306
	6	1 000 pezzi	11 643
	7	1 000 pezzi	10 899
	8	1 000 pezzi	5 936
	GRUPPO IIA		
	20	tonnellate	12 508
	22	tonnellate	5 944
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	39 587
	26	1 000 pezzi	9 228
	GRUPPO IIIB		
	97	tonnellate	2 757
	97a ⁽¹⁾	tonnellate	2 339
Uzbekistan	GRUPPO IA		
	2	tonnellate	13 500
	di cui 2a	tonnellate	1 350
Vietnam ⁽¹⁾	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	10 397
	5	1 000 pezzi	3 448
	6	1 000 pezzi	5 305
	7	1 000 pezzi	2 917
	8	1 000 pezzi	13 792
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	958
	20	tonnellate	248
	39	tonnellate	237
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	3 036
	13	1 000 pezzi	8 984
	14	1 000 pezzi	475

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	15	1 000 pezzi	524
	18	tonnellate	939
	21	1 000 pezzi	19 845
	26	1 000 pezzi	1 220
	28	1 000 pezzi	3 768
	29	1 000 pezzi	371
	31	1 000 pezzi	4 244
	68	tonnellate	456
	73	1 000 pezzi	1 103
	76	tonnellate	1 199
	78	tonnellate	1 273
	83	tonnellate	424
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	638
	41	tonnellate	773
	GRUPPO IIIB		
	10	1 000 paia	5 866
	97	tonnellate	216
	GRUPPO IV		
	118	tonnellate	268
	GRUPPO V		
	161	tonnellate	241

⁽¹⁾ Vedi appendice A.

⁽²⁾ Vedi appendice B.

⁽³⁾ Vedi appendice C.

⁽⁴⁾ Allo Sri Lanka non sono applicate restrizioni quantitative a norma del memorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

^(*) Possibilità di trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso la quale il trasferimento è effettuato.

Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
1	Pakistan	I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo corrispondente (tonnellate): 2002: 466 Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a.
	Perù	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.
2	Cina	Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90, ex 5208 12 16, ex 5208 12 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex 5208 22 16, ex 5208 22 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex 5208 32 16, ex 5208 32 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex 5211 49 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00) la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate): 2002: 1 402 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10: 2001: 1 936 I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.
3	Malaysia Thailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.
3a	Malaysia Thailandia	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina Hong Kong India Macao Malaysia Pakistan Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
5	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 664 Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10 e 6110 19 90, si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi): 2002: 237
6	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 1 198 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 e 6203 49 50) (migliaia di pezzi): 2002: 1 191
	Brasile Hong Kong India Indonesia Macao Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Sri Lanka ⁽¹⁾ Taiwan	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC: 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi): 2002: 55 269 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura "Categoria 6 A"

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
7	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 716
8	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 1 158
13	Hong Kong	I limiti quantitativi di cui all'allegato V riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC: 6107 11 00, ex 6107 12 00, 6108 21 00, ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10. Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC ex 6107 12 00, ex 6107 19 00, ex 6108 22 00, ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate): 2002: 2 604 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura "Categoria 13 S".
15	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 335
26	Cina	Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 2002: 351
28	Taiwan	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 e 6104 69 91 2002: 1 152 051 pezzi
29	Corea del Sud	Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi): 2002: 401
97a	Corea del Sud Taiwan Thailandia	Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99).
Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi	Vietnam	Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

(¹) Allo Sri Lanka non sono applicate restrizioni quantitative a norma del memorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

Appendice B dell'allegato V

Paese terzo	Categoria	Unità	2002
Cina	I seguenti quantitativi, disponibili per il 2002, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:		
	1	Tonnellate	317
	2	Tonnellate	1 338
	2a	Tonnellate	159
	3	Tonnellate	196
	3a	Tonnellate	27
	4	1 000 pezzi	2 061
	5	1 000 pezzi	705
	6	1 000 pezzi	1 689
	7	1 000 pezzi	302
	8	1 000 pezzi	992
	9	Tonnellate	294
	12	1 000 paia	843
	13	1 000 pezzi	3 192
	20/39	Tonnellate	372
	22	Tonnellate	332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

Appendice C dell'allegato V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato IB)

Paese terzo	Categoria	Unità	2002
Cina	GRUPPO I		
	ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	48
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	1 203
	117	tonnellate	572
	118	tonnellate	1 340
	122	tonnellate	186
	GRUPPO V		
	136A	tonnellate	419
	156 ⁽²⁾	tonnellate	3 291
	157 ⁽²⁾	tonnellate	12 184
	159 ⁽²⁾	tonnellate	4 236

⁽¹⁾ Le categorie precedute dalla dicitura "ex" comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

⁽²⁾ La Cina s'impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi per queste categorie agli utilizzatori dell'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.».

- 4) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

DI CUI ALL'ARTICOLO 5

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella annessa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento.
2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:
 - trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,
 - riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,
 - uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.
3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.
4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:
 - a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;
 - b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

- c) il quantitativo da reimportare;
- d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;
- e) se la richiesta si riferisce:
 - i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ⁽¹⁾, oppure
 - ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5 del medesimo regolamento.

3. Di norma le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.

5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del suddetto regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 5

Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il facsimile dei timbri utilizzati.

⁽¹⁾ GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

TABELLA

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp
applicabili nel 2002

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
Bielorussia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	3 875
	5	1 000 pezzi	5 406
	6	1 000 pezzi	6 596
	7	1 000 pezzi	4 893
	8	1 000 pezzi	1 629
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	3 650
	13	1 000 pezzi	361
	15	1 000 pezzi	2 827
	16	1 000 pezzi	645
	21	1 000 pezzi	2 106
	24	1 000 pezzi	446
	26/27	1 000 pezzi	2 278
	29	1 000 pezzi	1 070
	73	1 000 pezzi	4 102
	83	Tonnellate	545
	GRUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	715
Cina	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	311
	5	1 000 pezzi	689
	6	1 000 pezzi	2 463
	7	1 000 pezzi	666
	8	1 000 pezzi	1 520
	GRUPPO IIB		
	13	1 000 pezzi	853
	14	1 000 pezzi	620
	15	1 000 pezzi	581
	16	1 000 pezzi	992
	17	1 000 pezzi	816
	26	1 000 pezzi	1 185

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
	29	1 000 pezzi	121
	31	1 000 pezzi	8 020
	78	Tonnellate	81
	83	Tonnellate	81
	GRUPPO V		
	159	Tonnellate	8,3
India	GRUPPO IB		
	7	1 000 pezzi	4 120
	8	1 000 pezzi	3 059
	GRUPPO IIB		
	15	1 000 pezzi	247
	26	1 000 pezzi	2 641
Indonesia	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	1 596
	7	1 000 pezzi	1 062
	8	1 000 pezzi	1 329
Macao	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	298
	GRUPPO IIB		
	16	1 000 pezzi	796
Malaysia	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	412
	5	1 000 pezzi	412
	6	1 000 pezzi	412
	7	1 000 pezzi	305
	8	1 000 pezzi	245
Pakistan	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	5 740
	5	1 000 pezzi	2 696
	6	1 000 pezzi	5 037
	7	1 000 pezzi	2 394
	8	1 000 pezzi	3 339
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	3 268
Filippine	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	738
	8	1 000 pezzi	185

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2002
Singapore	GRUPPO IB		
	7	1 000 pezzi	953
Sri Lanka ⁽¹⁾	GRUPPO IB		
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
Thailandia	GRUPPO IB		
	5	1 000 pezzi	283
	6	1 000 pezzi	283
	7	1 000 pezzi	464
	8	1 000 pezzi	283
	GRUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	430
Vietnam	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	946
	5	1 000 pezzi	721
	6	1 000 pezzi	674
	7	1 000 pezzi	1 262
	8	1 000 pezzi	2 926
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	2 979
	13	1 000 pezzi	910
	15	1 000 pezzi	294
	18	Tonnellate	341
	21	1 000 pezzi	1 988
	26	1 000 pezzi	185
	31	1 000 pezzi	1 664
	68	Tonnellate	139
	76	Tonnellate	473
	78	Tonnellate	329

⁽¹⁾ Allo Sri Lanka non sono applicate restrizioni quantitative a norma del memorandum d'intesa CE/Sri Lanka sull'accesso al mercato nel settore tessile. La Comunità europea si riserva però il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze».

5) L'allegato IX è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IX

DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Clausole di salvaguardia; soglie di uscita dal paniere

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Armenia	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Azerbaijan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Bielorussia		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Bosnia-Erzegovina	2,00 %	8,00 %	15,00 %		
Cambogia	2,00 %	8,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	2,00 %	8,00 %	15,00 %		
Kazakistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Laos	2,00 %	8,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Nepal	2,00 %	8,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Tagikistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Turkmenistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Ucraina		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Uzbekistan	0,35 % ⁽¹⁾	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

⁽¹⁾ Tranne la categoria 1:

2001: 7,20 %

2002: 8,40 %

2003: 9,60 %

2004: 10,80 %.

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II A	Gruppo II B	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Vietnam	1,0 %	5,0 %	2,5 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2001

che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.

(2) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE ⁽⁶⁾ introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, dotati di motore ad accensione comandata.

(3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N₁, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occu-

panti e i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, che in precedenza ne erano esclusi.

(4) A causa delle loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso.

(5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg.

(6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 novembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

I. DURANT

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

1. La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente:

«Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M ed N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M ₁ ed N ₁
Tipo VI	Si (massa massima ≤ 3,5 t)	—»

2. Il punto 5.3.5 è modificato come segue:

Il riferimento alla nota (1) e la stessa nota (1) sono soppressi.

3. Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente:

«5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁ muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina.

Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg. ⁽¹⁾

A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N₁, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ aventi una massa massima superiore a 2 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg.

⁽¹⁾ Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1° gennaio 2002.»

4. La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Temperatura di prova 266 K (– 7 °C)			
Categoria	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L ₁ (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L ₂ (g/km)
M ₁ ⁽¹⁾	—	15	1,8
N ₁	I	15	1,8
N ₁ ⁽²⁾	II	24	2,7
	III	30	3,2

⁽¹⁾ Eccettuati i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

⁽²⁾ Compresi i veicoli della categoria M₁ di cui alla nota 1.»

MODIFICHE ALL'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue:

«1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»

6. La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue:

«2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»

7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.

DIRETTIVA 2001/102/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2001

che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/29/CE sancisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nelle Comunità solo se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (2) Il termine «diossine» copre un gruppo di 75 congeneri della policlorodibenzo-diossina («PCDD») e 135 congeneri del policlorodibenzofurano («PCDF») di cui 17 suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina («TCDD») classificata dal Centro internazionale di ricerca sul cancro e da altre autorevoli organizzazioni internazionali quale riconosciuto carcinogeno umano. Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana («SCF»), in linea con l'Organizzazione mondiale della sanità («OMS») ha concluso che l'effetto carcinogenico delle diossine non si manifesta a livelli inferiori a una certa soglia. Altri effetti nocivi, quali endometriosi, effetti neurocomportamentali e immunosoppressivi si manifestano a livelli notevolmente inferiori e sono quindi considerati pertinenti per la definizione di una dose accettabile.
- (3) I policlorobifenili («PCB») sono un gruppo di 209 congeneri diversi che possono essere suddivisi in due gruppi a seconda delle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un altro profilo tossicologico.
- (4) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente («TEF») per agevolare la valutazione del rischio e il controllo

legislativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutti e 17 i singoli congeneri della diossina e ai 12 congeneri dei PCB diossina-simili sono espressi nei termini di un'unica unità quantificabile: «concentrazione di tossicità equivalente di TCDD» («TEQ»).

- (5) Le diossine e i PCB sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica ragion per cui persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare umana e animale.
- (6) La distribuzione delle diossine, dei PCB e dei PCB simili alla diossina nell'ambiente determina una contaminazione di fondo che interessa tutte le piante terrestri di cui si pascono direttamente gli animali o che vengono usate quali materie prime per la produzione di mangimi nonché la catena alimentare acquatica. Lo stesso vale per il terreno che può contaminare i materiali costituenti dei mangimi o può essere direttamente ingerito dagli animali. Oltre alla contaminazione di fondo, un inquinamento accidentale diretto dei materiali che compongono i mangimi può verificarsi a seguito di una discarica localizzata di diossine provenienti da attività industriali, della contaminazione dei materiali costituenti i mangimi durante la loro produzione, la loro lavorazione e il loro trasporto nonché di prassi illecite o carenze gestionali all'atto della produzione dei mangimi.
- (7) Più di 90 % dell'esposizione umana alla diossina deriva dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma all'80 % circa dell'esposizione complessiva. Il carico di diossina negli animali deriva essenzialmente dai mangimi. Per tale motivo i mangimi, e in certi casi il terreno suscitano preoccupazione in quanto fonti potenziali di diossine.
- (8) L'SCF ha adottato il 30 maggio 2001 un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti. Si tratta di un aggiornamento basato su nuove informazioni scientifiche disponibili in seguito all'adozione, il 22 novembre 2000, del parere dell'SCF nel merito. L'SCF ha stabilito una dose settimanale tollerabile («TWI») per le diossine e i PCB simili alla diossina pari a 14 pg OMS--TEQ/kg di peso corporeo. Le stime dell'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

- (9) La riduzione dell'esposizione umana alle diossine derivanti dal consumo di alimenti è quindi un fatto importante e necessario per assicurare la protezione dei consumatori. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente correlata alla contaminazione dei mangimi, si occorre adottare un approccio integrato per ridurre l'incidenza della diossina lungo l'intera filiera alimentare, vale a dire dai materiali che costituiscono i mangimi passando per gli animali per uso alimentare fino agli esseri umani. L'introduzione di misure concernenti i componenti dei mangimi e i mangimi stessi costituisce quindi un passo essenziale sulla via della riduzione della dose di diossina assunta dagli esseri umani.
- (10) Il Comitato scientifico per l'alimentazione animale («SCAN») è stato invitato a fornire un parere sulle fonti di contaminazione dei mangimi a causa delle diossine e dei PCB, compresi i PCB diossina-simili, sull'esposizione di animali destinati alla produzione di alimenti alle diossine e ai PCB, sul passaggio di tali composti negli alimenti di origine animale e sull'impatto che le diossine e i PCB presenti nei mangimi hanno sulla salute animale. Lo SCAN ha adottato un parere il 6 novembre 2000. Esso ha individuato nelle farine di pesce e nell'olio di pesce i materiali componenti dei mangimi più pesantemente contaminati, e i prodotti di origine europea sono risultati presentare una contaminazione più elevata. I grassi animali costituiscono il secondo materiale più contaminato. Tutti gli altri materiali componenti di mangimi di origine animale e vegetale presentano livelli relativamente bassi di contaminazione da diossina. I foraggi presentano un'ampia gamma di contaminazione da diossina a seconda della località, del grado di contaminazione col terreno e dell'esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.
- (11) Si dovrebbero attuare misure al fine di ridurre la presenza e l'emissione di contaminazione da diossina dell'ambiente onde ridurre l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla contaminazione dei materiali componenti dei mangimi. Lo SCAN ha raccomandato, tra l'altro, di prestare particolare attenzione a ridurre l'impatto dei materiali per mangimi più gravemente contaminati sulla contaminazione alimentare complessiva.
- (12) La definizione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili dovrebbe rappresentare uno strumento adeguato per prevenire livelli di esposizione eccessivamente elevati degli animali ed evitare la distribuzione di mangimi che presentino un livello di contaminazione eccessivamente elevato, ad esempio nei casi di inquinamento ed esposizione accidentali. Inoltre, la definizione di livelli massimi è indispensabile per l'attuazione di un sistema di controllo regolamentare e per assicurare un'applicazione uniforme.
- (13) Misure volte soltanto a definire livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi non sarebbero sufficientemente efficaci al fine di ridurre l'esposizione umana alle diossine a meno che i livelli fissati non siano così bassi da far sì che gran parte dei mangimi somministrati dovrebbe essere dichiarata inadatta al consumo animale. Si riconosce in generale che, per ridurre attivamente la presenza delle diossine nei mangimi, i livelli massimi dovrebbero essere accompagnati da misure volte a incoraggiare un approccio proattivo, comprese soglie di azione e valori obiettivo per i mangimi unitamente a misure volte a ridurre le emissioni. I valori obiettivo indicano i livelli da raggiungere onde ridurre l'esposizione umana della maggior parte della popolazione portandola alla dose settimanale tollerabile definita dall'SCF. I livelli di azione sono uno strumento che consente alle autorità competenti e agli operatori di individuare i casi in cui è opportuno identificare una fonte di contaminazione e prendere misure per la sua riduzione o eliminazione, non solo in caso di non ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva ma anche laddove si riscontrino livelli significativi di diossine al di sopra dei normali livelli di fondo. Ciò produrrà una graduale riduzione dei livelli di diossina nei mangimi e consentirà di raggiungere i livelli obiettivo. Per tale motivo viene indirizzata agli Stati membri una raccomandazione della Commissione nel merito.
- (14) Sebbene da un punto di vista tossicologico si debba applicare una soglia alle diossine e ai PCB diossina-simili, per il momento i livelli massimi sono fissati soltanto per le diossine e i furani e non per i PCB simili alle diossine considerati gli scarsissimi dati disponibili sulla prevalenza di questi ultimi. Il monitoraggio, tuttavia, in particolare circa la presenza di PCB diossina-simili, continuerà onde includere tali sostanze nei livelli massimi.
- (15) Occorre accertare i livelli inaccettabili di diossina nei mangimi alla luce degli attuali livelli di fondo della contaminazione, che variano da un mangime all'altro. Il livello massimo andrebbe fissato tenendo conto della contaminazione di fondo a un livello rigoroso ma fattibile.
- (16) Per assicurare che tutti gli operatori della filiera degli alimenti e dei mangimi continuino a fare tutto il possibile e tutto il necessario per limitare la presenza delle diossine nei mangimi e negli alimenti, i livelli massimi applicabili verranno riveduti entro un periodo di tempo definito onde stabilire livelli massimi più bassi. È necessario realizzare una riduzione complessiva di almeno il 25 % nell'esposizione umana alle diossine entro il 2006.
- (17) I mangimi composti e i materiali costituenti dei mangimi di origine animale non contengono di norma livelli elevati di diossine. Poiché i materiali costituenti di mangimi aventi origine vegetale sono di gran lunga i componenti principali della dieta di molte specie di animali, è opportuno definire un livello massimo anche per tali materiali. Quanto più sensibile è il metodo di analisi, tanto più costosa e lunga è l'analisi per accertare la presenza di diossina. Considerata l'importanza di analizzare il numero più alto possibile di campioni, i livelli massimi proposti sono un pò più alti dei normali livelli di fondo in quanto costituiscono livelli upper-bound.

- (18) È della massima importanza ridurre i livelli complessivi di contaminazione da diossina nei mangimi. È quindi assolutamente indispensabile proibire la miscelazione di materiali componenti di mangimi o di mangimi che rispettano i livelli massimi con materiali componenti di mangimi/mangimi che superino tali livelli massimi.
- (19) È necessario dunque modificare di conseguenza la direttiva 1999/29/CE.
- (20) Il Comitato permanente degli alimenti per animali non ha emesso parere favorevole. La Commissione non ha pertanto potuto adottare le disposizioni previste conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 1999/29/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uff-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni del diritto nazionale che essi adottano negli ambiti coperti dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 saranno rivedute per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossina e di PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da fissare.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ulteriormente rivedute entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 1999/29/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) nella tabella, al punto «B. Prodotti», il punto 21 è rimpiazzato dal seguente testo:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) relativo a un mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«21. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1977)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Minerali	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce ⁽⁷⁾	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6)
	Mangimi per pesci Mangimi per animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(5,6) »

b) Alla fine dell'allegato I, la nota (5) è soppressa e sostituita dalle note seguenti:

«⁽⁵⁾ Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

⁽⁶⁾ Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

⁽⁷⁾ Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) nella tabella, parte A, il punto 4 è rimpiazzato dal seguente testo:

Sostanze, prodotti	Materie prime componenti di mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) del componente relativo a un mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«4. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Minerali	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce ⁽⁴⁾	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3)
	Mangimi per pesci	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ^(2,3) »

b) Alla fine della parte A, la nota (2) è soppressa e sostituita dalle note seguenti:

«⁽²⁾ Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

⁽³⁾ Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta al più tardi entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

⁽⁴⁾ Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

DIRETTIVA 2001/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2001
che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La presente direttiva è diretta a far rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/42/CEE ⁽²⁾ unicamente i dispositivi che incorporano come parte integrante sostanze derivate dal sangue o dal plasma umano. Tuttavia, i dispositivi medici che incorporano altre sostanze derivate da tessuti umani restano esclusi dall'ambito d'applicazione della suddetta direttiva.
- (2) Qualsiasi normativa in materia di produzione, distribuzione o utilizzazione dei dispositivi medici deve prefiggersi come obiettivo essenziale la salvaguardia della sanità pubblica.
- (3) Peraltro, le disposizioni nazionali che assicurano la sicurezza e la tutela della salute dei pazienti, degli utilizzatori e, se del caso, di altre persone in relazione all'impiego dei dispositivi medici devono essere armonizzate al fine di garantire la libera circolazione di tali dispositivi nel mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 1, il paragrafo 5 della direttiva 93/42/CEE è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) ai medicinali soggetti alla direttiva 65/65/CEE, inclusi i medicinali derivati dal sangue umano soggetti alla direttiva 89/381/CEE.»;

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).

b) la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al paragrafo 4 bis».

Articolo 2

Attuazione e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi notificati i quali, a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/42/CEE, devono valutare la conformità, tengano conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi in questione già svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione in commercio di tali dispositivi incorporanti derivati stabili del sangue o del plasma umano, conformi alle norme in vigore nel loro territorio alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva. Per un ulteriore periodo di due anni detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

I. DURANT

DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2001****relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da tali direttive devono conformarsi, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ⁽⁴⁾, è stata motivata dal fatto che talune disparità tra le legislazioni nazionali relative a determinati tipi di zucchero potevano creare condizioni di concorrenza sleale, con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) Con la direttiva 73/437/CEE si è mirato a fissare definizioni e norme comuni per le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) La Commissione prevede di proporre quanto prima e, in ogni caso, entro il 1° luglio 2000, l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla gamma di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati ⁽⁵⁾ di una gamma di pesi nominali dei prodotti definiti dalla presente direttiva.

(5) È opportuno procedere alla sostituzione della direttiva 73/437/CEE al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di fabbricazione e commercializzazione di alcuni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana e, inoltre, al fine di adeguarla alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari e, in particolare, a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti e agli altri additivi autorizzati, ai solventi di estrazione e ai metodi di analisi.

(6) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni.

(7) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

(9) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato.

Essa non si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato, qualora si tratti di zucchero impalpabile, zucchero candito e di zucchero in pani.

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 90.

⁽³⁾ GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 27.12.1973, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 7.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato, in base alle seguenti condizioni e deroghe:

- 1) Fatto salvo il punto 5, le denominazioni di cui alla parte A dell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.

La denominazione di cui alla parte A, punto 2, dell'allegato può essere altresì utilizzata per designare il prodotto di cui alla parte A, punto 3, dello stesso.

Tuttavia:

- i prodotti definiti nella parte A dell'allegato possono recare, oltre alla denominazione obbligatoria, specificazioni abituali esistenti nei vari Stati membri,
- queste denominazioni possono anche essere utilizzate in denominazioni elaborate per designare, conformemente all'uso, altri prodotti,

a condizione che le stesse non siano tali da indurre in errore il consumatore.

- 2) Per i prodotti preimballati di peso inferiore a 20 g, non occorre indicare il peso netto nell'etichettatura.
- 3) L'etichettatura indica i contenuti di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito.
- 4) L'etichettatura reca l'aggettivo «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione.
- 5) Qualora i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato, parte A, contengano fruttosio in quantità superiore al 5 % in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, essi sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.

Articolo 3

Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per i prodotti alimentari (in prosieguo: «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

La direttiva 73/437/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 12 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui alla parte A dell'allegato, se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva ma etichettati entro il 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 73/437/CEE, è autorizzata fino ad esaurimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ALLEGATO

A. DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1. **Zucchero di fabbrica**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) polarizzazione | non meno di 99,5° Z |
| b) tenore di zucchero invertito | non più dello 0,1 % in peso |
| c) perdita all'essiccazione | non più dello 0,1 % in peso. |

2. **Zucchero o zucchero bianco**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) polarizzazione | non meno del 99,7° Z |
| b) tenore di zucchero invertito | non più dello 0,04 % in peso |
| c) perdita all'essiccazione | non più dello 0,06 % in peso. |
| d) tipo di colore | non più di 9 punti determinati conformemente alla parte B, lettera a). |

3. **Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato**

Il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c) e il cui numero totale di punti, determinato conformemente alle disposizioni della parte B, non supera 8 né:

- 4, per il tipo di colore
- 6, per il contenuto di ceneri
- 3, per la colorazione della soluzione.

4. **Zucchero liquido ⁽¹⁾**

La soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|--|--|
| a) sostanza secca | non meno del 62 % in peso |
| b) tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1 \pm 0,2$) | non più del 3 % in peso sulla sostanza secca |
| c) ceneri conduttimetriche | non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente alla parte B, lettera b) |
| d) colorazione della soluzione | non più di 45 unità ICUMSA |

5. **Zucchero liquido invertito ⁽¹⁾**

La soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|---|--|
| a) sostanza secca | non meno del 62 % in peso |
| b) tenore di zucchero invertito (quoziente di fruttosio per il destrosio: $1 \pm 0,1$) | non meno del 3 % ma non più del 50 % in peso sulla sostanza secca |
| c) ceneri conduttimetriche | non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza secca, determinato conformemente alla parte B, lettera b) |

6. **Sciroppo di zucchero invertito ⁽¹⁾**

La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1+/-0,1$) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c).

⁽¹⁾ L'aggettivo «bianco» è riservato:

a) allo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA determinate secondo il metodo di cui all'allegato, parte B, lettera c);
 b) allo zucchero liquido invertito ed allo sciroppo di zucchero invertito:
 — il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 %,
 — la cui colorazione della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA determinate secondo il metodo di cui all'allegato, parte B, lettera c).

7. Sciroppo di glucosio

La soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|--------------------------|--|
| a) sostanza secca | non meno del 70 % in peso |
| b) equivalente destrosio | non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio |
| c) ceneri solfatate | non più dell'1 % in peso sulla sostanza secca |

8. Sciroppo di glucosio disidratato

Lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c).

9. Destrosio o destrosio monoidrato

Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| a) destrosio (D-glucosio) | non meno del 99,5 % in peso sulla sostanza secca |
| b) sostanza secca | non meno del 90 % in peso |
| c) ceneri solfatate | non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca |

10. Destrosio o destrosio anidro

D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a) e c).

11. Fruttosio

D-fruttosio depurato e cristallizzato rispondente alle caratteristiche seguenti:

- | | |
|--------------------------|--|
| tenore di fruttosio | min. 98 % |
| tenore di glucosio | max. 0,5 % |
| perdita all'essiccazione | non più dello 0,5 % in peso |
| ceneri conduttrmetriche | non più dello 0,1 % in peso determinato conformemente alla parte B, lettera b) |

B. METODO DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI COLORE, DEL CONTENUTO DI CENERI CONDUTTIMETRICHE E DELLA COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE DELLO ZUCCHERO (BIANCO) E DELLO ZUCCHERO (BIANCO) RAFFINATO DEFINITI NELLA PARTE A, PUNTI 2 E 3

Un «punto» corrisponde:

- per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, punto 2, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento ⁽¹⁾;
- per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69;
- per quanto riguarda la colorazione della soluzione, a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69.

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.1969, pag. 1.

DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2001****concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti oggetto di queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993.
- (2) Con la direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili ⁽⁴⁾, si è proceduto alla codificazione della direttiva 75/726/CEE ⁽⁵⁾ relativa alla stessa materia.
- (3) Le direttive 75/726/CEE e 93/77/CEE erano state motivate dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti i succhi di frutta e i nettari destinati all'alimentazione umana potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (4) Tali direttive avevano pertanto stabilito norme comuni per la composizione, l'impiego di denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di consentirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (5) È opportuno per maggiore chiarezza procedere alla rifusione della direttiva 93/77/CEE in un nuovo testo, al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di immissione in commercio dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi.
- (6) Occorre altresì adeguare la direttiva 93/77/CEE alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, sui

coloranti, sugli edulcoranti e sugli altri additivi autorizzati.

- (7) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, dovrebbero applicarsi salve talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta riporta i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da un succo concentrato utilizzati.
- (8) Fatta salva la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽⁷⁾, l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti dalla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri. Tuttavia tale possibilità non si può estendere a tutta la Comunità. Pertanto gli Stati membri sono liberi di autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine ed anche di minerali nelle loro produzioni nazionali. In ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità dovrebbe essere garantita in conformità delle norme e dei principi derivanti dal trattato.
- (9) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁸⁾.
- (11) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme nazionali non previste dalla presente direttiva,

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 14.⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 92.⁽³⁾ GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 244 del 30.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.⁽⁵⁾ GU L 311 dell'1.12.1975, pag. 40.⁽⁶⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽⁷⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.⁽⁸⁾ GU L 184 del 7.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.

Articolo 2

Fatta salva la direttiva 90/496/CEE, gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine e di minerali ai prodotti definiti nell'allegato I, parte I.

Articolo 3

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:

- 1) a) Le denominazioni di vendita elencate nell'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salvo la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.
- b) In alternativa alle denominazioni di cui alla lettera a) l'allegato III fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Esse possono essere usate nella lingua ed alle condizioni specificate nell'allegato III.
- 2) Se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutta, l'indicazione della specie sostituisce il termine «frutta».
- 3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 1, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.
- 4) Nel caso di succhi di frutta ai quali siano stati aggiunti zuccheri allo scopo di conferire loro un gusto zuccherato, la denominazione commerciale contiene la dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro.
- 5) La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punto I, non comporta l'obbligo di citare nell'etichettatura l'elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.

L'aggiunta di polpa e di cellule, definite nell'allegato II, nei succhi di frutta è indicata nell'etichettatura.

- 6) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «a base di succo/succhi concentrato/i» o «parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i», a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

- 7) Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta ... % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

Articolo 4

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui al punto all'allegato I, parte I, punto 2 non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti o di succo di limone o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (*). Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Articolo 5

Per i prodotti di cui all'allegato I gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

Salvo quanto stabilito nella direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (**) per la fabbricazione dei prodotti definiti nella parte I dell'allegato I, si può ricorrere esclusivamente ai trattamenti e alle sostanze di cui alla parte II dell'allegato I e alle materie prime conformi all'allegato II. Inoltre i nettari di frutta sono conformi al disposto dell'allegato IV.

Articolo 7

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

(*) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18).

(**) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in prosieguo: «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La direttiva 93/77/CEE è abrogata con decorrenza 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

— autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'allegato I se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,

— vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 93/77/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI, DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E CARATTERISTICHE

I. DEFINIZIONI

1. a) **Succo di frutta**

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, secondo le buone prassi di fabbricazione in modo da ridurre al massimo la presenza, nel succo, di costituenti delle parti esterne del frutto.

b) **Succo di frutta ottenuto da un succo concentrato**

Designa il prodotto ottenuto, reinserendo nel succo di frutta concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e ripristinando gli aromi e, se opportuno, la polpa e le cellule perduti dal succo ma recuperati al momento del processo produttivo del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a).

2. **Succo di frutta concentrato**

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, questa eliminazione deve essere almeno pari al 50 %.

3. **Succo di frutta disidratato — in polvere**

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

4. **Nettare di frutta**

a) Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti ai punti 1, 2 e 3, alla purea di frutta o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.

Nella fabbricazione di nettari di frutta senza zuccheri aggiunti o con debole apporto energetico, gli zuccheri sono sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽¹⁾.

b) In deroga alla lettera a), i frutti elencati nelle parti II e III dell'allegato IV nonché le albicocche possono costituire, singolarmente o mescolati tra loro, la base per la fabbricazione di nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri, miele e/o edulcoranti.

II. INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI

1. **Ingredienti autorizzati**

— Ai sensi dell'articolo 2, per i prodotti di cui alla parte I del presente allegato, l'aggiunta di vitamine e minerali può essere autorizzata, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/496/CEE.

— Gli aromi, la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta devono essere stati separati da tale succo di frutta durante la lavorazione, mentre l'aroma, la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta di cui alla parte I, punto 1, lettera b) possono provenire da succo di frutta dello stesso tipo.

La restituzione di sali di acido tartarico può essere effettuata soltanto per i succhi di uva.

⁽¹⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16).

- È autorizzata l'aggiunta di zuccheri ai prodotti di cui alla parte I, punti 1, 2 e 3 diversi dai succhi di pera e di uva:
 - per correggere il gusto acido, la quantità di zuccheri addizionata, espressa in sostanza secca, non può eccedere i 15 g per litro di succo,
 - per dolcificare il prodotto, la quantità di zuccheri addizionata, espressa in sostanza secca, non può eccedere i 150 g per litro di succo,a condizione che la quantità di zuccheri addizionata per correggere il gusto acido e per dolcificare il prodotto non ecceda 150 g per litro.
 - Per i prodotti di cui alla parte I, punti 1, 2, 3 e 4, al fine di correggerne il gusto acido, è autorizzata l'aggiunta di succo di limone e/o di succo concentrato di limone in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in anidride di acido citrico.
 - È autorizzato l'utilizzo di biossido di carbonio come ingrediente.
- È vietata l'aggiunta di zuccheri e di succo di limone, concentrato o no, o di sostanze acidificanti come consentito della direttiva 95/2/CE ad uno stesso succo di frutta.

2. Trattamenti e sostanze autorizzati

- Processi meccanici d'estrazione,
- gli abituali processi fisici ed i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1. L'utilizzo di taluni processi e trattamenti può essere limitato o vietato conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
- per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO₂ presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l,
- enzimi pectolitici,
- enzimi proteolitici,
- enzimi amilolitici,
- gelatina alimentare,
- tannino,
- bentonite,
- gel di silice,
- carboni,
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliamide insolubile, polivinilpolipirrolidone, polistirene), conformi alle direttive comunitarie relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari,
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi alle direttive relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME

Ai fini della presente direttiva

1) Frutto

designa tutte le specie di frutta. Ai fini della presente direttiva, il pomodoro non costituisce una specie di frutta.

2) Pura di frutta

designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante stacciatura della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

3) Pura concentrata di frutta

designa il prodotto ottenuto dalla pura di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

4) Zuccheri

Designa, relativamente alla produzione di

a) nettari di frutta:

- gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾,
- lo sciroppo di fruttosio,
- gli zuccheri derivati dalla frutta;

b) succo di frutta ottenuto da un succo concentrato:

- gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE,
- lo sciroppo di fruttosio;

c) succhi di frutta: gli zuccheri di cui alla lettera b) con un contenuto di acqua inferiore al 2 %.

5) Miele

designa il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa al miele ⁽²⁾

6) Polpa o cellule

designa i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Per gli agrumi, per polpa o cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.

⁽¹⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

- a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
- b) «Süßmost»
La designazione «Süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:
 - per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da un miscuglio di questi due prodotti, non idonei al consumo tal quali a causa del loro elevato grado di acidità naturale,
 - per i succhi di frutta ottenuti da pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
- c) «Succo e polpa» o «Sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
- d) «Æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
- e) — «Sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,
— «Sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;
- f) «Äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
- g) «Mosto», sinonimo di succo di uva.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari di frutta	Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito
I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale	
Frutto di passiflora	25
Morelle di Quito	25
Ribes nero	25
Ribes bianco	25
Ribes rosso	25
Uva spina	30
Frutti di olivello spinoso	25
Prugnone	30
Prugne	30
Susine	30
Sorbe	30
Cinorrodi	40
Marasche	35
Altre ciliege	40
Mirtilli	40
Bacche di sambuco	50
Lamponi	40
Albicocche	40
Fragole	40
More	40
Mirtilli rossi	30
Cotogne	50
Limoni e limette	25
Altra frutta appartenente a questa categoria	25
II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale	
Manghi	25
Banane	25
Guaiave	25
Papaie	25
Litchi	25
Azzerruoli	25
Crossoli	25
Cachirmani o cuori di bue	25
Cerimolie	25
Melegrane	25
Anacardi o noci di acagiù	25
Frutti di caja	25
Frutti di imbu	25
Altra frutta appartenente a questa categoria	25

Nettari di frutta	Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito
III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale	
Mele	50
Pere	50
Pesche	50
Agrumi, esclusi limoni e limette	50
Ananas	50
Altra frutta appartenente a questa categoria	50

DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2001****relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto unicamente dei requisiti fondamentali cui devono rispondere i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni elaborate dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta nonché la crema di marroni ⁽⁴⁾, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti detti prodotti potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) Con detta direttiva si è mirato quindi a fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) La direttiva 79/693/CEE dovrebbe essere adeguata alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere rifusa in un nuovo testo al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produ-

zione e di immissione in commercio delle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni.

- (5) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, dovrebbero applicarsi fatte salve alcune condizioni.
- (6) Onde tener conto delle diverse tradizioni nazionali esistenti nella fabbricazione delle confetture, gelatine e marmellate, nonché della crema di marroni, è opportuno mantenere le disposizioni nazionali esistenti che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti che presentano un tenore ridotto di zucchero.
- (7) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (9) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.

Essa non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.⁽³⁾ GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 205 del 13.8.1979, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/593/CEE (GU L 318 del 25.11.1988, pag. 44).⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle condizioni in appresso:

- 1) Le denominazioni di vendita previste dall'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.

Tuttavia le denominazioni di cui all'allegato I possono essere utilizzate a titolo complementare e conformemente agli usi per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti definiti nell'allegato I.

- 2) La denominazione di vendita è completata dall'indicazione del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati.

- 3) L'etichettatura indica il contenuto di frutta mediante la dicitura «... grammi di frutta per 100 grammi» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.

- 4) L'etichettatura indica il tenore totale di zuccheri mediante la dicitura «zuccheri ... grammi per 100 grammi»; la cifra indicata rappresenta il valore rifratto metrico del prodotto finito, determinato a 20 °C, con una tolleranza di ± 3 gradi rifratto metrici.

Tuttavia, tale indicazione non deve essere riportata allorché un'informazione nutrizionale sugli zuccheri figura nell'etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE⁽¹⁾.

- 5) Le indicazioni di cui al punto 3 e al punto 4, primo comma, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
- 6) Allorché il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Articolo 4

Fatte salve la direttiva 89/107/CEE⁽²⁾ o le disposizioni adottate ai fini della sua attuazione, per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato II e le materie prime conformi all'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.12.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

Articolo 5

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in seguito denominato «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE⁽³⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

La direttiva 79/693/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità della direttiva 79/693/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura da seguire per il riferimento è adottata dagli Stati membri.

⁽³⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

I. DEFINIZIONI

- La «confettura» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 350 g in generale,
- 250 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
- 150 g per lo zenzero,
- 160 g per il pomo di acagiù,
- 60 g per il frutto di granadiglia.

- La «confettura extra» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere impiegati per la produzione di confetture extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 450 g in generale,
- 350 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
- 250 g per lo zenzero,
- 230 g per il pomo di acagiù,
- 80 g per il frutto di granadiglia.

- La «gelatina» è la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.

La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

- Tuttavia, nel caso della «gelatina extra», la quantità di succo di frutta e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione della gelatina extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

- La «marmellata» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.

La quantità di agrumi impiegata nella fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g ottenuti dall'endocarpo.

- La denominazione «marmellata-gelatina» designa il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

- La «crema di marroni» è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e non meno di 380 g di purea di marroni (di *Castanea Sativa*) per 1 000 g di prodotto finito.

- II. I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, gli Stati membri possono, tuttavia, autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.

- III. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.

ALLEGATO II

Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:

- miele, come definito nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa al miele ⁽¹⁾: in tutti i prodotti in cui sostituisce totalmente o parzialmente gli zuccheri,
- succo di frutta: solo nella confettura,
- succo di agrumi: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- succo di piccoli frutti rossi: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
- succo di barbabietole rosse: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- foglie di *Pelargonium odoratissimum*: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia ed estratti di vaniglia: in tutti i prodotti,
- vanillina: in tutti i prodotti.

⁽¹⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO III

A. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.

1) Frutto:

- freschi, sani, esenti da qualsiasi alterazione, non privati di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunti al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondata e spuntatura,
- sono equiparati alla frutta, ai fini della presente direttiva, i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie,
- il termine «zenzero» designa le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

2) Polpa (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata in pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.

3) Purea (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile è ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

4) Estratto acquoso (di frutta):

si intende l'estratto acquoso di frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone pratiche di fabbricazione, contiene tutti i costituenti solubili nell'acqua della frutta utilizzata.

5) Zuccheri

Sono autorizzati:

- 1) gli zuccheri definiti nella direttiva 2001/111/CE ⁽¹⁾;
- 2) lo sciroppo di fruttosio;
- 3) gli zuccheri estratti dalla frutta;
- 4) lo zucchero bruno.

B. TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

1. I prodotti definiti nella parte A, punti da 1 a 4, possono subire i trattamenti seguenti:

- trattamenti mediante il calore o il freddo,
- liofilizzazione,
- concentrazione, sempreché vi si prestino tecnicamente,
- eccettuate le materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti «extra»: uso di anidride solforosa (E 220) o di sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 e E 227) come ausilio per la fabbricazione, purché il tenore massimo di anidride solforosa fissato nella direttiva 95/2/CE non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I, parte I (Definizioni).

2. Le albicocche e le prugne destinate alla fabbricazione di confettura possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

3. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

⁽¹⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 201 del 31 luglio 1999)

A pagina 86, allegato A, parte prima, lista V, lettera a):

anziché: «Direttiva di liberalizzazione 64/224/CEE»,

leggi: «(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE);

prima del punto 1 è inserito il punto seguente:

«0. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).»

Rettifica della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 200 del 30 luglio 1999)

A pagina 33, allegato III, parte A, lettera a), punto I:

anziché: «... i rischi che una sostanza può presentare ...»,

leggi: «... i rischi che un preparato può presentare ...».

A pagina 43, allegato V, parte B, punto 8:

anziché: «... "attenzione — sostanza non ancora completamente testata" ...»,

leggi: «... "attenzione — sostanza non ancora completamente sottoposta a test" ...».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651660/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire		Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	271,00	524.729	- annuale	56,00	108.431
- semestrale	154,00	298.186	- semestrale	35,00	67.769
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	222,00	429.852	- annuale	142,00	274.950
- semestrale	123,00	238.161	- semestrale	77,00	149.093
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	61,00	118.112	- annuale	586,00	1.134.654
- semestrale	36,00	69.706	- semestrale	316,00	611.861
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	57,00	110.367	- annuale	524,00	1.014.605
- semestrale	37,00	71.642	- semestrale	277,00	536.347
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	145,00	280.759			
- semestrale	80,00	154.902			

Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00	489.876
Abbonamento semestrale	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00	338.847
Volume separato	17,50	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 0 3 1 1 *

€ 4,80